

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITÀ 22 luglio 2011, n. 1296

PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.2.4 “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione” - Modifica, riapprovazione e ripubblicazione Avviso per la presentazione delle domande di agevolazione.

Il giorno 22 luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;

VISTI i seguenti atti:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20/11/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante disposizioni per “la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
- la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni (Burp. n. 84 del 02/07/04);
- il Regolamento n. 9 del 26/06/2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (Burp n. 103 del 30/6/2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19/01/2009 (Burp n. 13 suppl. del 22/01/2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (Burp n. 123 suppl. del 11/08/2009), e dal Regolamento n. 4 del 24 marzo 2011 (Burp n. 44 del 28/03/2011)

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/09/2008 con cui è stato emanato l’Atto di Organizzazione per l’Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp 149 del 25/09/08);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30/09/2008 con la quale sono stati nominati l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le “*Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013*” (Burp n. 34 del 04/03/09);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 17/02/09 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Linea (Burp n. 33 del 03/03/09) modificata dalla Delibera di giunta regionale n. 2157 del 17/11/2009;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 749 del 07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007-2013 e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento I, nominato con la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009 e s.m.i., ad adottare atti di impegni e spese sui Capitoli di cui alla citata DGR nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 816 del 23/03/2010 di approvazione delle modifiche al Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 656 del 05/04/2011 di Riapprovazione del Programma Pluriennale dell’Asse I del PO FESR 2007/2013, periodo 2007-2010;
- la nota n. AOO82 - 2469 del 10 marzo 2011 della referente per le Pari Opportunità del PO FESR 2007-2013, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 158/3295 del 01/04/2011, in riferimento all’art. 10 del DPGR n. 886 del 24 settembre 2008;
- la nota della Autorità Ambientale, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 158/5428 del 30/05/2011, in riferimento all’art. 9 del DPGR n. 886 del 24 settembre 2008;
- l’A.D. n. 816 del 20/05/2011 di nomina del Responsabile dell’Azione 1.2.4 del P.O. FESR 2007-2013, nella persona della dr.ssa Maria Vittoria Di Ceglie;

- l'A.D. n. 902 del 30/05/2011 di adozione dell'impegno di spesa, approvazione e pubblicazione dell'avviso per "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione", e approvazione e pubblicazione della relativa modulistica, pubblicata sul BURP n. 90 del 9/06/2011;

CONSIDERATO CHE:

si rende necessario integrare l'avviso con una serie di disposizioni a vantaggio dei soggetti beneficiari dell'azione, e precisamente:

a) per consentire modalità alternative di erogazione del contributo, è opportuno disporre le seguenti integrazioni e modifiche:

i. la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 2:

2. *Il ruolo di soggetto **capofila** e coordinatore del progetto del Raggruppamento dovrà essere ricoperto da una **PMI**. Il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l'organo comune nell'ipotesi di reti di imprese, assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con la Regione Puglia per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti riuniti in forma associata.*

ii. la nuova formulazione dell'articolo 9, comma 5, punto ix):

ix) **Le A.T.S., i contratti di rete ed i Consorzi costituiti o in fase di costituzione** devono altresì presentare originale dell'atto costitutivo oppure dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.S., Contratto di rete o consorzio, redatta in forma di scrittura privata non necessariamente autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna dei soggetti aderenti che dovrà espressamente contenere:

a) il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di capofila;

b) la dichiarazione che il capofila sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione Puglia;

c) l'elenco dei soggetti co-proponenti partecipanti all'A.T.S., Contratto di rete, Consorzio;

d) il ruolo svolto da ciascun soggetto co-proponente aderente all'A.T.S. contratto di rete, Consorzio per la realizzazione del progetto e contestuale indicazione della partecipazione delle stesse in termini di spesa;

e) la dichiarazione, da parte di tutti i soggetti co-proponenti partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero della Regione Puglia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.

Per le **ATS e i Contratti di rete** dovrà essere prevista anche:

f) la modalità di liquidazione del contributo, attraverso:

i. versamento unico al capofila, nel qual caso va inclusa la dichiarazione di impegno, da parte del capofila a versare ai singoli soggetti co-proponenti quota parte del contributo ricevuto dalla Regione Puglia, in ragione delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;

ii. versamenti pro-quota ai singoli co-proponenti, in ragione delle proprie spese previste (anticipazione) o sostenute e rendicontate (saldo) per la realizzazione del progetto.

iii. la revisione dell'articolo 12 - Modalità di erogazione, secondo la nuova formulazione:

1. *Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività:*

- a. *in un'unica soluzione*, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi definiti e messi a disposizione dalla Regione;
- b. *in due soluzioni* comprendenti:
- i. erogazione di un anticipo di **una quota fino al 50% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di **fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a favore della Regione Puglia e per un importo pari all'importo della quota del contributo richiesta;
 - ii. erogazione della **rimanente quota del contributo concesso**, a titolo di saldo del contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi.
2. *In caso di raggruppamenti costituiti con forma di A.T.S. e Contratti di rete*, il contributo potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:
- i. **Liquidazione unica**, versata interamente al capofila del Raggruppamento beneficiario che è tenuto poi a versare ai soggetti co-proponenti la propria quota parte spettante del contributo regionale. In questo caso l'eventuale fidejussione necessaria per l'erogazione della quota di anticipazione, prevista al precedente comma, dovrà essere presentata esclusivamente dalla capofila del raggruppamento;
 - ii. **Liquidazioni pro-quota**, versati direttamente ai singoli co-proponenti del Raggruppamento beneficiario in quote proporzionali alla propria quota di partecipazione alla spesa del progetto ammesso a beneficio; in questo caso l'eventuale fidejussione necessaria per l'erogazione della quota di anticipazione, prevista al precedente comma 1, dovrà essere presentata dai singoli beneficiari co-proponenti per un importo almeno pari alla quota di propria pertinenza. Gli Organismi di Ricerca Pubblici non sono tenuti alla presentazione di garanzia fidejussoria. Al soggetto capofila spetta comunque il coordinamento tecnico-amministrativo del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con la Regione Puglia per ogni adempimento burocratico-amministrativo, fermo restando il rapporto contrattuale in essere tra la Regione e ciascun co-proponente.
3. In caso di A.T.S e contratti di rete le modalità di erogazione del contributo dovranno essere stabilite in sede di candidatura e dovranno essere espressamente previste nell'atto costitutivo o nella dichiarazione di impegno.
4. In caso di **consorzio**, il contributo sarà liquidato interamente al consorzio stesso; quest'ultimo dovrà poi versare ai soggetti beneficiari aderenti al consorzio la parte spettante del contributo regionale, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso.
5. L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della Regione Puglia delle relative risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
- iv. la nuova formulazione dell'articolo 14, comma 2:
2. Entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevola-

zione, il capofila beneficiario dovrà comunicare alla Regione Puglia, a mezzo PEC, l'accettazione del beneficio e l'avvenuto inizio delle attività, allegando la documentazione di avvio attività predisposta dalla Regione, inclusiva dei contratti (o precontratti/accordi in fase di contrattualizzazione) dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione, pena la revoca del beneficio.

- b) per richiamare la necessità che la proposta progettuale da candidare a finanziamento preveda una parte preponderante di attività, non inferiore al 50% del totale, di Sviluppo Sperimentale, è opportuna la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1:

1. La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente bando, la realizzazione di progetti di ricerca cooperativa tra imprese e Organismi di ricerca riconducibili ad una o entrambe le seguenti due linee di intervento:

a. **Ricerca industriale (RI),**

b. **Sviluppo sperimentale (SS),**

fermo restando il vincolo posto al successivo comma 2.

- c) per inserire la divisione 31 della Classificazione ATECO 2007 tra le divisioni di riferimento per il settore tessile, della moda e del legno arredo, è necessaria la nuova formulazione dell'articolo 4, comma 4:

4. Per le imprese appartenenti al settore tessile, della moda e del legno arredo (Divisioni 13, 14, 15, 16 e 31 della Classificazione ATECO 2007) possono essere ricondotte agli interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rispettivamente, le attività di:

a. ricerca e ideazione estetica (RI)

b. prototipazione (SS),

che precedono la fase realizzativa del campionato o della collezione.

- d) per precisare i limiti di ripartizione dei costi tra le PMI aderenti, si rende opportuna la nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2:

2. Il progetto candidato all'agevolazione deve prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra i soggetti aderenti al Raggruppamento. Nel caso di più PMI aderenti, ciascuna non potrà sostenere **più del 50% del totale delle spese valutate ammissibili**. Il subappalto delle attività non è considerato come una collaborazione effettiva.

- e) per una migliore lettura e interpretazione del limite minimo di coinvolgimento dei giovani ricercatori da parte degli Organismi di ricerca, è opportuna la nuova formulazione dell'articolo 7, comma 8:

8. Per gli **Organismi di ricerca**, le spese di personale di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1. devono prevedere una **quota non inferiore al 10%** (dieci per cento) del costo del personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di ricerca (somma dei costi di cui alle citate lettere b e c del precedente comma 1.), a favore di **giovani ricercatori con età al di sotto dei 35 (trentacinque) anni**.

- f) per una immediata identificazione della PMI proponente, è opportuna la nuova formulazione dell'articolo 10, comma 3:

9. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **“Istanza di candidatura al Bando Partenariati Regionali per l'Innovazione (PO FESR 2007-2013 Azione 1.2.4) - Codice Pratica xxxxxx - Denominazione dell'impresa capofila _____”**. Il codice pratica è assegnato dalla procedura telematica di inoltro della domanda.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per l'effetto delle modifiche sopra specificate occorre procedere all'adeguamento dell'Avviso per l'erogazione di “Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione”;
- le modifiche apportate non incidono sulla modulistica allegata (2a, 2b, 2c, 2d) alla citata determinazione dirigenziale n. 902 del 30/05/2011.

Vista e condivisa la relazione (REL 2011/1279 del 22 luglio 2011 in atti), sottoscritta dalla Diri-

gente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dalla Responsabile d'Azione, con la quale a seguito dell'istruttoria espletata, si propone di procedere alla modifica, riapprovazione e ripubblicazione dell'avviso per "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione".

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

- di modificare, riapprovare e ripubblicare l'Avviso per "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione" allegato (A) al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, così come riformulato;
- di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 902 del 30/05/2011;
- di procedere con successivi atti alla formale erogazione delle agevolazioni in favore degli aventi diritto;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

ALLEGATO A

 <p>UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.</p>	 <p>MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO</p>	 <p>REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione</p>
---	--	--

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza
ASSE I - Linea 1.2 – Azione 1.2.4
"Investiamo nel vostro futuro"

**AIUTI A SOSTEGNO DEI
PARTENARIATI REGIONALI PER L'INNOVAZIONE**

BANDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Premessa

Per tener conto della specifica capacità di innovare dell'economia regionale pugliese, coerentemente con la Comunicazione della Commissione europea "Europa 2020. Iniziativa faro UNIONE DELL'INNOVAZIONE" (COM(2010) 546 def), la Regione Puglia intende promuovere la "specializzazione intelligente" del sistema socio-economico regionale, che porta Imprese, Organismi di ricerca e Università a lavorare fianco a fianco per identificare i settori più promettenti e a contrastare gli specifici punti deboli che ostacolano l'innovazione nei settori prescelti.

Questo intervento intende promuovere la creazione di partnership tecnologiche pubblico-private per agende regionali di ricerca ed innovazione, che traguardino l'obiettivo di posizionare la Puglia rispetto alle sfide comuni fissate dalle Strategie di "Europa 2020" nei suoi tre temi complementari di *Sviluppo Intelligente, Sostenibile e Inclusivo*.

In particolare, i Partenariati Regionali per l'Innovazione hanno l'obiettivo di:

- promuovere la maggiore connessione tra la domanda aggregata di tecnologia espressa dai cluster pugliesi e dalle eccellenze scientifiche pubbliche e private che insistono sul territorio;
- accompagnare i percorsi di valorizzazione dei risultati di ricerca verso processi di sviluppo e innovazione delle produzioni industriali e dei servizi ad essi collegati;
- rafforzare l'acquisizione delle necessarie competenze attraverso il coinvolgimento di giovani ricercatori negli organismi di ricerca e il distacco di personale altamente specializzato nelle PMI, in modo da sviluppare un processo virtuoso di sviluppo delle "intelligenze" abili a garantire quella crescita "intelligente" basata sulla capacità di catturare, immagazzinare, gestire e comunicare ingenti quantità di dati e informazioni ;
- privilegiare interventi che spingano verso un miglioramento della sostenibilità ambientale con particolare riguardo all'eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti, nonché allo sviluppo di nuove tecnologie "più pulite", in modo da promuovere la consapevolezza che un approccio etico alla sostenibilità costituisca per le imprese uno dei fattori di vantaggio competitivo;
- potenziare i processi di diffusione delle reti di aggregazione e interazione tra i differenti attori dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale in modo da ridurre quanto più possibile il rischio di marginalizzazione ed esclusione dalle opportunità di crescita offerte dall'innovazione.

Il presente Bando è conforme al "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione" n. 1 del 19 gennaio 2009, e s.m.i., che disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR.

La gestione del presente Bando è di competenza della **Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività**, che si potrà avvalere di Organismo Intermedio per la gestione e attuazione delle attività.

Normativa di riferimento

Costituiscono il quadro della normativa comunitaria di riferimento anche i seguenti regolamenti:

- il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/07/06, recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. L 210 del 31/07/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
- Il Regolamento (CE) n. 448 del 10/03/2004 DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- Il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (B.U.R.P. n. 31 del 26.2.08);
- la DGR n. 749 del 07.05.2009 recante l'approvazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse I (BURP n. 79 del 03.06.2009);
- la DGR n. 656 del 05.04.2011 recante la riapprovazione del Programma Pluriennale di Asse del PO 2007-2013 – Asse I – Periodo 2007-2010 (BURP n. 65 del 29.04.2011);
- la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea il 28 novembre 2007 – Aiuto di Stato 324/2007;
- il trattato istitutivo della Comunità europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE C 323/01 del 30 dicembre 2006;
- la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli artt. 87 e 88 del trattato CE ("Regolamento generale di esenzione per categoria"), e in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9/08/2008);
- la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento n. 9 del 26.06.2008 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione (B.U.R.P. n. 103 del 30.6.2008), modificato dal Regolamento n. 1 del 19.01.2009 (B.U.R.P. n. 13 suppl. del 22.01.2009), dal Regolamento n. 19 del 10 agosto 2009 (B.U.R.P. n. 123 suppl. del 11.08.2009), e dal Regolamento n. 4 del 24 marzo 2011 (B.U.R.P. n. 44 del 28.03.2011);
- il Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1 comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000);
- la legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", disciplina il contratto di rete di imprese;
- la legge Sviluppo (legge n. 99/2009), che ha abrogato l'art. 6-bis della Manovra Economica con introduzione di correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33;
- il D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 con ulteriori correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33;
- la Circolare MAP n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006;
- la Strategia Regionale per l'Innovazione 2009-2013 pubblicata sul BURP n. 48 del 12.03.2010.

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Bando, in adesione al Regolamento CE n. 800/2008, alla Comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 323/01 e alla L.R. n. 9/2007, si richiama quanto già definito nel Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.:

a) organismo di ricerca: soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria

per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

c) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

d) piccola e media impresa (PMI), micro impresa, piccola impresa, media impresa: le imprese che rispettano la definizione prevista dall'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008;

e) ricercatore: personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca post-laurea almeno triennale;

f) personale altamente qualificato: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;

g) messa a disposizione di personale: l'assunzione temporanea di personale da parte del beneficiario, durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto previsto dal presente bando sono:
 - a. le **Piccole e Medie Imprese (PMI)**;
 - b. gli **Organismi di ricerca**.

2. I soggetti beneficiari devono essere organizzati in rete, attraverso una delle seguenti forme di raggruppamento:
 - a. **Raggruppamenti** strutturati secondo la forma giuridica di Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.).
 - b. **Raggruppamenti** strutturati secondo la forma giuridica di **contratti di rete**, (nei limiti previsti dalla Legge 3 del 2009 e s.m.i.).
 - c. **Raggruppamenti** strutturati secondo la forma giuridica di **Consorzio o Società consortile**, che soddisfino una delle seguenti condizioni:

- i. qualora al progetto da realizzare partecipino tutti o alcuni delle PMI o degli Organismi di ricerca aderenti al consorzio ed espressamente indicati nella domanda di contributo;
 - ii. qualora il consorzio realizzi, con proprie strutture e proprio patrimonio, il progetto in A.T.S. con altri soggetti non aderenti al consorzio stesso.
3. Le **PMI** devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra un **minimo del 50% (cinquanta per cento)** e un **massimo del 90% (novanta per cento)** dei costi totali ammissibili del progetto.
4. Gli **organismi** di ricerca devono sostenere spese per un valore complessivo compreso tra un **minimo del 10% (dieci per cento)** e un **massimo del 50% (cinquanta per cento)** dei costi totali ammissibili del progetto.
5. **L'organismo di ricerca** deve avere il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Art. 3 **Requisiti dei Beneficiari**

1. Tutti i soggetti aderenti al Raggruppamento, per poter beneficiare dell'aiuto, qualunque sia la forma giuridica, devono obbligatoriamente possedere e rispettare, alla data di candidatura, tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dai suoi allegati per la concessione/erogazione del contributo e, fatta eccezione per le PMI riguardo la condizione dimensionale, mantenerli fino alla data di ultimazione del progetto, così come definito all'Art. 13 del presente Bando.
Il Raggruppamento candidato al beneficio, qualunque sia la sua forma, deve comprendere **almeno una PMI e un Organismo di ricerca**.
2. Il ruolo di soggetto **capofila** e coordinatore del progetto del Raggruppamento dovrà essere ricoperto da una **PMI**. Il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l'organo comune nell'ipotesi di reti di imprese, assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con la Regione Puglia per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti riuniti in forma associata.
3. Qualora il raggruppamento sia strutturato in consorzio, il ruolo di capofila potrà essere svolto dal consorzio stesso.
4. Le **PMI** appartenenti al Raggruppamento e candidate all'agevolazione devono soddisfare, **alla data di candidatura**, i seguenti requisiti:
 - a. rispettare i vincoli previsti dalla Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 - pubblicata sulla GUCE L. 124 del 20.05.2003 relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa;
 - b. essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio ed attive alla data di candidatura;
 - c. essere titolari di partita IVA;
 - d. essere classificate con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione **ISTAT ATECOFIN 2007** (come dichiarato nel Modello Unico dell'ultimo esercizio approvato) che non ricada nei seguenti settori:
 - i. produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato di Roma;

- ii. pesca e acquacoltura;
 - iii. trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87
 - iv. costruzione navale;
 - v. industria carboniera;
 - vi. siderurgia;
 - vii. fibre sintetiche;
 - viii. turismo.
- e. avere una sede operativa in Puglia, sede degli investimenti oggetto della candidatura, riportata nel certificato della CCIAA;
 - f. avere un regime di contabilità ordinaria;
 - g. avere un sistema di contabilità separata per la registrazione dei titoli di spesa relativi al progetto ammesso a beneficio;
 - h. essere in possesso almeno di un bilancio d'esercizio approvato; nel solo caso di ditte individuali prive di bilancio approvato, queste devono essere in possesso di modello unico e devono presentare una situazione contabile aggiornata;
 - i. non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento così come definite dall'art. 2359 del Codice civile;
 - j. non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
 - k. non presentare le caratteristiche di PMI in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008);
 - l. trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - m. rispettare le normative vigenti in materia ambientale, di edilizia e di urbanistica;
 - n. rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, dell'inclusione delle categorie diversamente abili, della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - o. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi della Legge n. 296 del 2006 regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del 23/05/2007, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf;
 - p. non essere stati destinatari, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - q. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - r. soddisfare la "clausola sociale" – riportata in **allegato 1** al presente Bando - prevista ai sensi del Regolamento regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30-11-200, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare.
5. Gli **Organismi di ricerca pubblici e privati**, appartenenti a un Raggruppamento candidato all'agevolazione devono possedere, in qualità di beneficiari, alla data di accettazione del contributo regionale, almeno un'unità operativa localizzata nel territorio pugliese.

6. Gli **Organismi di ricerca privati** dovranno anche soddisfare i requisiti previsti per le PMI riportati al precedente comma 4 del presente articolo, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera a. del precedente comma 1.
7. Qualora nel Raggruppamento partecipante al progetto siano presenti "soggetti non ammissibili", che non possiedono o rispettano taluno dei requisiti e condizioni previste del presente bando e dai suoi allegati per la concessione e successiva erogazione del contributo (esempio: grandi imprese o imprese rientranti nei settori esclusi o imprese con unità locale coinvolta nel progetto fuori Regione), si precisa che:
 - a. i soggetti non ammissibili non potranno essere in alcun modo beneficiari del contributo regionale;
 - b. le spese eventualmente sostenute dai soggetti non ammissibili non saranno in alcun modo ritenute ammissibili al contributo.
8. I beneficiari dell'aiuto e i fornitori di beni e servizi non devono avere nessun collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale trovarsi in situazioni di cointeressenza.
9. I beneficiari dell'aiuto sono obbligati ad apportare il proprio contributo finanziario in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
10. I beneficiari dell'aiuto sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per **almeno 5 anni** dalla data di ultimazione del progetto.
11. I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla **data di presentazione della domanda** e mantenuti e rispettati fino alla **data di ultimazione del progetto** (fatta eccezione per la dimensione dell'impresa beneficiaria), pena l'esclusione della domanda o la revoca dell'agevolazione.
12. Per data di **ultimazione del progetto** si intende la data relativa all'ultima erogazione del contributo concesso e riconosciuto.

Art. 4

Tipologia degli interventi ammissibili

1. La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente bando, la realizzazione di progetti di ricerca cooperativa tra imprese e Organismi di ricerca riconducibili ad una o entrambe le seguenti due linee di intervento:
 - a. **Ricerca industriale (RI),**
 - b. **Sviluppo sperimentale (SS),**fermo restando il vincolo posto al successivo comma 2.
2. I progetti dovranno prevedere investimenti **in Sviluppo Sperimentale pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle spese totali ammissibili.**
3. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
4. Per le imprese appartenenti al **settore tessile, della moda e del legno arredo** (Divisioni 13, 14, 15, 16 e 31 della Classificazione ATECO 2007)

possono essere ricondotte agli interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rispettivamente, le attività di:

- a. ricerca e ideazione estetica (RI)
- b. prototipazione (SS),

che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione.

5. In coerenza con quanto previsto dalla "Strategia Regionale per la Ricerca e l'Innovazione 2009-2013", i progetti candidati devono riguardare domini tecnologici riferibili ai seguenti settori:

- (a) Aerospazio
- (b) Agroindustria
- (c) Beni culturali
- (d) Biotecnologie e scienze della vita
- (e) Energia e l'ambiente
- (f) Logistica e tecnologie per i sistemi produttivi
- (g) Meccanica e mecatronica
- (h) Nuovi materiali e nanotecnologie
- (i) Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

Art. 5

Risorse disponibili e intensità d'aiuto

1. Il cofinanziamento dei Progetti viene assicurato dalla Regione Puglia mediante le risorse del **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, P.O. 2007-2013 - Obiettivo Convergenza - Asse I - Linea Intervento 1.2 - Azione 1.2.4.**
2. Le risorse finanziarie complessive previste per il presente Bando corrispondono a **Euro 9.000.000,00 (novemilioni)**, suddivise in 2 (due) linee di finanziamento:
 - a. Euro **3.500.000,00** (tremilionicinquecentomila) riservati al finanziamento dei progetti **coerenti** con le priorità, in termini di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, fissate dai **Distretti Produttivi Regionali Pugliesi** (formalmente riconosciuti alla data della candidatura, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e s.m.).
 - b. Euro **5.500.000,00** (cinquemilionicinquecentomila) per il finanziamento dei progetti non compresi nella riserva di cui al precedente punto a.

Nel caso in cui si registri un'economia su una delle due linee di finanziamento di cui sopra, le risorse disponibili potranno essere utilizzate per coprire il fabbisogno per lo scorrimento della graduatoria dell'altra linea, nel caso di candidature valutate ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.
3. La Regione Puglia, sulla base dei risultati dell'istruttoria di valutazione e sulla disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di incrementare le risorse finanziarie, su una o entrambe le linee di finanziamento, stabilite al precedente comma 2.
4. Gli aiuti di cui al presente bando sono erogati in forma di **contributi in conto impianti.**
5. Per le **Imprese**, l'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi valutati ammissibili, vista la collaborazione effettiva con un organismo di ricerca che sostenga almeno il

10% dei costi ammissibili e che abbia il diritto di pubblicare i risultati della ricerca, non può superare le percentuali di contribuzione di seguito specificate, calcolate rispetto ai costi valutati ammissibili:

- a. il **75%** per attività di **ricerca industriale**;
 - b. il **60%** per le **piccole** imprese e il **50%** per le **medie** imprese, per attività di **sviluppo sperimentale**;
 - c. i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di **brevetti e di altri diritti di proprietà industriale**, possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati;
 - d. per la **messa a disposizione di personale altamente qualificato** da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa ad una delle PMI del raggruppamento ammesso a beneficio, non si applica quanto stabilito nei precedenti punti e viene applicata l'agevolazione pari **al 50%** del costo valutato ammissibile.
6. Per gli **Organismi di ricerca** l'intensità d'aiuto è pari a quella massima applicabile tra le imprese partecipanti al Raggruppamento.
7. Il contributo massimo ammissibile per singolo progetto è pari a **1 (un) Meuro**.

Art. 6

Condizioni di ammissibilità della candidatura

1. Le PMI possono presentare in forma singola, o associata, un'unica domanda di ammissione al beneficio, pena l'esclusione dalla valutazione all'ammissibilità al beneficio delle domande di agevolazione in cui l'impresa sia presente. Questa condizione non si applica nel caso in cui l'impresa singola sia anche presente in una compagine consortile anch'essa candidata all'ammissione al beneficio con un differente progetto di ricerca.
2. Il progetto candidato all'agevolazione deve prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra i soggetti aderenti al Raggruppamento; nel caso di più PMI aderenti, ciascuna non potrà sostenere **più del 50% del totale delle spese valutate ammissibili**. Il subappalto delle attività non è considerato come una collaborazione effettiva.
3. Qualora il progetto, per la sua particolarità, preveda la realizzazione dislocata in più sedi/unità locali, le stesse dovranno essere obbligatoriamente localizzate tutte in Puglia.
4. Alla data di presentazione della domanda, ciascuna **PMI** aderente al Raggruppamento e candidata al beneficio dell'aiuto dovrà soddisfare i seguenti requisiti di idoneità finanziaria:
 - a. **P1 > 50%**
 - b. **P2 < 8%**

dove:

- ◆ *P1 - Indice di congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto al netto del contributo:*

$$P1 = \text{PN} / (\text{CP} - \text{C})$$

PN= Patrimonio netto (passivo lettera A dell'art.2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda e comunque versati entro la data di presentazione della domanda di agevolazione.

CP-C= costo del progetto al netto del contributo per la quota parte di costo e contributo spettanti al singolo soggetto privato candidato.

- ◆ *P2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria:*

$$P2 = \text{Oneri finanziari netti annui} / \text{Fatturato annuo}$$

Entrambi i valori sono relativi all'ultimo bilancio approvato del singolo soggetto privato candidato. Il fatturato dev'essere maggiore di zero.

Art. 7

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell'aiuto, strettamente connesse agli investimenti agevolati, e così classificate:
 - a) spese di personale dipendente addetto al coordinamento e gestione amministrativa del progetto (project management);
 - b) spese di personale dipendente con profilo tecnico (ricercatori e tecnici);
 - c) spese di personale non dipendente (collaborazioni a progetto e collaborazioni coordinate e continuative) funzionale all'acquisizione di competenze tecniche;
 - d) spese per strumentazione ed attrezzature, di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
 - e) spese di "ricerca a contratto" acquisita contrattualmente da terzi (Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, quest'ultimi se iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR), tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione;
 - f) spese relative allo sviluppo e registrazione di brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale generati dal progetto;
 - g) spese per servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, incluso l'addestramento del personale;
 - h) altri costi d'esercizio, inclusi l'acquisizione di licenze per brevetti e software, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, acquisiti da fonti esterne e a prezzi di mercato;
 - i) spese generali.

2. Le spese ammissibili possono essere sostenute e documentate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro la data di conclusione del progetto.
3. Tutte le spese ammissibili devono essere imputate ad una specifica categoria tra quelle previste al comma 1. e ripartite per singola linea di intervento tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
4. Le spese relative allo **sviluppo sperimentale devono essere pari ad almeno il 50%** delle spese totali ammissibili a finanziamento.
5. Le spese di cui alla lettera **a) e b)** del precedente comma 1. dovranno riferirsi esclusivamente a personale, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato la cui sede principale di lavoro risulti, da contratto, presso la sede operativa in Puglia oggetto dell'investimento.
6. Le spese di cui alla **lettera a)** del precedente comma 1. non potranno superare il **7% (sette per cento)** del totale dei costi ammissibili.
7. Per le attività di **ricerca industriale**, le spese di personale tecnico di cui alle **lettere b) e c)** del precedente comma 1. dovranno riguardare personale con **qualifica di ricercatore** (ai sensi della definizione riportata nell' Articolo 1) per una quota non inferiore al **20%** (venti per cento).
8. Per gli **Organismi di ricerca**, le spese di personale di cui alle **lettere b) e c)** del precedente comma 1. devono prevedere una **quota non inferiore al 10%** (dieci per cento) del costo del personale dipendente e non dipendente impegnato nelle attività di ricerca (somma dei costi di cui alle citate lettere b e c del precedente comma 1.), a favore di **giovani ricercatori con età al di sotto dei 35 (trentacinque) anni**.
9. Per le **PMI aderenti al raggruppamento**, le spese di personale dipendente di cui alla lettera b) del precedente comma 1. potranno includere i costi per la **messa a disposizione, da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa, di personale tecnico altamente qualificato**.

Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.

Il contributo massimo erogabile per la messa a disposizione di personale altamente qualificato è di **200.000,00 (duecentomila) euro nel triennio, per impresa e per persona**.

La **messa a disposizione di personale** e, quindi, l'assunzione temporanea di personale da parte del beneficiario, può essere realizzata:

- a. tramite comando o distacco temporaneo di personale dipendente dall'Organismo di ricerca/Grande-Impresa presso la PMI beneficiaria;
- b. tramite cessione temporanea alla PMI beneficiaria del contratto di lavoro subordinato di cui sia titolare l'Organismo di ricerca/Grande-Impresa;
- c. tramite sospensione del rapporto di lavoro o di impiego intercorrente con l'Organismo di ricerca/Grande-Impresa e contestuale sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a termine con la PMI beneficiaria.

In ogni caso, è essenziale che il personale altamente qualificato prenda la propria attività, nel periodo del progetto, alle dipendenze della PMI beneficiaria per un periodo di tempo predeterminato, al termine del quale esso ha diritto di tornare a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'Organismo di ricerca/Grande-Impresa che l'ha messo a disposizione.

Il **personale altamente qualificato** che può essere messo a disposizione dei beneficiari, pertanto, deve possedere i seguenti requisiti:

- i) avere esperienza professionale di almeno 5 anni;
- ii) essere dipendente a tempo determinato o indeterminato da almeno da 2 (due anni) dell'Organismo di ricerca/Grande-Impresa che lo mette a disposizione;
- iii) essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a. dottore di ricerca, e in tal caso la durata del dottorato vale come esperienza professionale;
 - b. laurea di II livello e aver svolto, successivamente al conseguimento della laurea e per almeno un triennio, attività di ricerca e sviluppo che possa essere adeguatamente documentata;
 - c. laurea di I livello e aver svolto, successivamente al conseguimento della laurea e per almeno cinque anni, un'attività di ricerca e sviluppo che possa essere adeguatamente documentata; in tal caso, l'attività svolta successivamente all'ammissione a un corso di dottorato, con o senza borsa di studio e anche nell'ipotesi in cui non sia stato conseguito il titolo di dottore di ricerca, è considerata equivalente all'esperienza professionale, per la durata del corso di dottorato frequentato, purché debitamente certificata.

Non è necessario documentare l'attività di ricerca e sviluppo concretamente svolta, per coloro i quali siano stati titolari di borse di ricerca o assegni di ricerca o altre forme di sostegno all'attività di ricerca comunque denominati, purché previsti e disciplinati da norme di legge.

10. Le spese di cui alla lettera d), del precedente comma 1., sono considerate ammissibili solo per la **quota di d'ammortamento fiscale** calcolata secondo i principi della buona prassi contabile e riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del progetto.
11. Le spese di cui alle lettere e), f) ed h) del precedente comma 1. dovranno essere supportate da valutazioni di congruenza economica e di mercato e da indicatori di calcolo oggettivi che permettano il riscontro in fase di valutazione del progetto.
12. Le spese di cui alla lettera g) devono essere fornite da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA, e sono riconoscibili, ai fini del contributo, entro il **limite massimo rappresentato dal totale dei costi per il personale tecnico di cui alla lettera b) e c)** del precedente comma 1. e nei limiti delle **tariffe indicate in Allegato 1** al presente Bando. Le spese per l'addestramento del personale non potranno superare il **5% del totale delle spese ammissibili**. Non è ammesso il subappalto dell'incarico di consulenza a soggetti terzi.
13. Le spese di cui alla lettera i) del precedente comma 1. vanno calcolate in modo forfettario fino a un valore massimo del **5% (cinque per cento)** del totale delle spese **del personale dipendente di cui alle lettere a) e b)** dello stesso comma 1.
14. Il totale delle spese di cui alle lettere h) ed i) del precedente comma 1. non potrà eccedere il **18% (diciotto per cento)** delle spese totali ammissibili.
15. Non sono ammissibili:
 - a. le spese relative all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il beneficiario) e a qualsiasi onere accessorio;
 - b. le spese non capitalizzate, fatta eccezione per le spese generali;
 - c. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - d. le spese relative all'acquisto di scorte;

- e. le spese relative all'acquisto di beni usati;
 - f. le spese relative alla formazione, eccetto quelle di addestramento del personale;
 - g. le spese regolate "in contanti";
 - h. le spese di pura sostituzione di beni e servizi già in dotazione all'impresa, ovvero riconducibili ad interventi di assistenza e/o di manutenzione ordinaria;
 - i. le spese inerenti materiale di arredamento di qualunque categoria;
 - j. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;
 - k. le spese relative ad arredamenti e macchine per ufficio (inclusi personal computer stand alone, fotocopiatori, fax, ecc.);
 - l. le spese relative a mezzi di trasporto;
 - m. le spese relative a servizi di consulenza resi in maniera continuativa o periodica e/o che rappresentano il prodotto tipico dell'attività aziendale (salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la consulenza specifica), e/o a basso contenuto di specializzazione e comunque connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - n. le spese di funzionamento in generale;
 - o. le spese in nolo e leasing;
 - p. le prestazioni occasionali;
 - q. le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
 - r. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - s. le spese inferiori a 500,00 (cinquecento) euro;
 - t. le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi che abbiano cariche sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di cointeressenza con uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non opera nel caso in cui il soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un Centro di Competenza riconosciuto dal MIUR, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci.
16. Per le modalità di imputazione delle spese, per quanto non riportato nel presente articolo, si fa riferimento all'**Allegato 1** al presente Bando.

Art. 8 **Durata delle attività**

1. Le attività ammesse a finanziamento dovranno avere una durata massima **di 18 (diciotto) mesi** e concludersi entro e non oltre i **18 (diciotto) mesi** dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio.
2. E' concedibile una sola proroga di massimo **3 (tre) mesi**, previa autorizzazione concessa dalla Regione o dall'Organismo Intermediario a seguito di formale e motivata richiesta effettuata dal soggetto beneficiario.

Art. 9

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. I soggetti candidati capofila del raggruppamento dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura, di:
 - i. una casella di "**posta elettronica certificata (PEC)**" a essi intestata, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
 - ii. "**firma elettronica digitale**", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori¹ come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
2. Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere compilate on-line attraverso il portale <http://pianolavoro.regione.puglia.it>, secondo gli schemi e le modalità lì specificati.
3. Successivamente alla compilazione il soggetto beneficiario dovrà trasmettere la documentazione di ammissione alla agevolazione nei termini previsti al successivo articolo 10.
4. I soggetti candidati dovranno indicare in modo **esclusivo**, in Modulo Domanda, la partecipazione al Bando per una delle due linee di finanziamento previste al precedente art. 5.
5. La documentazione di ammissione all'agevolazione è costituita dai seguenti documenti obbligatori:
 - i) **Modulo di domanda - MODULO 1**, compilata utilizzando esclusivamente lo schema indicato nel **MODULO 1**. Il modulo di domanda -- deve essere firmato esclusivamente dal legale rappresentante del consorzio o dell'impresa capofila mandataria del Raggruppamento
 - ii) **Modulo di progetto - MODULO 2** - comprendente la relazione tecnico-illustrativa del progetto che deve essere predisposta utilizzando come traccia le indicazioni contenute nella Sezione 2 del medesimo modulo. Il modulo di progetto - MODULO 2 - deve essere firmato esclusivamente dal legale soggetto capofila del Raggruppamento (già costituito o da costituirsi).
 - iii) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla dimensione dell'impresa, compilata utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **MODULO 3**. Sia in caso di A.T.S. che in caso di consorzio, il MODULO 3 deve essere compilato e firmato dal legale rappresentante di tutti i soggetti privati del Raggruppamento.
 - iv) **Scheda Conoscitiva Iniziale - MODULO 4** - di rilevazione di informazioni generali sulla capacità innovativa dell'impresa. Il MODULO 4 deve essere compilato da tutte le PMI del Raggruppamento e firmato dal relativo legale rappresentante.
 - v) Copia della carta d'identità o di documento equipollente (in corso di validità) del **legale rappresentante di tutti i soggetti** del raggruppamento partecipante al progetto e candidati al beneficio.
 - vi) Copia dei **preventivi/contratti** relativi alle spese previste dal progetto.

¹ L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile sul sito www.cnipa.gov.it alla voce "Firma Digitale, Elenco dei certificatori di firma digitale"

- vii) Copia del **Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA** competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi, di **tutte le PMI del raggruppamento** partecipanti al progetto, dal quale risulti che l'impresa stessa **non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo** o di qualsiasi altra situazione riconducibile a tali fattispecie e recante la **dicitura antimafia** di cui all'art. 9 del DPR n. 252 del 3/6/1998 e s.m. Il predetto certificato deve, tra l'altro, indicare **l'indirizzo dell'unità locale coinvolta nel progetto di rete**. E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio.
- viii) Copia dell'ultimo **Modello Unico** di tutte le PMI del raggruppamento partecipanti al progetto e candidate al beneficio dal quale risulti il codice di attività primaria dell'impresa.
- ix) Le **A.T.S., i contratti di rete ed i Consorzi costituiti o in fase di costituzione** devono altresì presentare originale dell'atto costitutivo oppure dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.S., Contratto di rete o consorzio, redatta in forma di scrittura privata non necessariamente autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuna dei soggetti aderenti che dovrà espressamente contenere:
- a) il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di capofila;
 - b) la dichiarazione che il capofila sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione Puglia;
 - c) l'elenco dei soggetti co-proponenti partecipanti all'A.T.S., Contratto di rete, Consorzio;
 - d) il ruolo svolto da ciascun soggetto co-proponente aderente all'A.T.S. contratto di rete, Consorzio per la realizzazione del progetto e contestuale indicazione della partecipazione delle stesse in termini di spesa;
 - e) la dichiarazione, da parte di tutti i soggetti co-proponenti partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero della Regione Puglia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.
- Per le **ATS e i Contratti di rete** dovrà essere prevista anche:
- f) la modalità di liquidazione del contributo, attraverso:
 1. **versamento unico al capofila**, nel qual caso va inclusa la dichiarazione di impegno, da parte del capofila a versare ai singoli soggetti co-proponenti quota parte del contributo ricevuto dalla Regione Puglia, in ragione delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
 2. **versamenti pro-quota ai singoli co-proponenti**, in ragione delle proprie spese previste (anticipazione) o sostenute e rendicontate (saldo) per la realizzazione del progetto.
- x) **Gli Organismi di ricerca privati, i consorzi e le società consortili** devono altresì presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

6. In caso di concessione del contributo, l'A.T.S. ancora da costituirsi dovrà essere costituita e formalizzata entro il **termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regionale di concessione del contributo**, pena la revoca dello stesso, e il relativo atto costitutivo, redatto nelle forme previste al comma precedente, dovrà essere trasmesso alla Regione Puglia entro i successivi 30 giorni, pena la revoca dell'agevolazione.
7. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti vigenti previsti dal bando, essa è esclusa dalla istruttoria di valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.
8. Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall'ammissione al beneficio:
 - a) la trasmissione della domanda di agevolazione nelle modalità non previste dal bando e oltre la scadenza prevista nel bando ai comma 2 e comma 3 del presente articolo;
 - b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive, nel qual caso la Regione si riserva di richiedere anche il risarcimento dei costi di istruttoria e valutazione sostenuti;
 - d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella prevista dal Bando e predisposta dalla Regione Puglia.

Art. 10

Termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. La compilazione della documentazione inerente la domanda di ammissione all'agevolazione dovrà essere effettuata on-line attraverso il portale <http://pianolavoro.regione.puglia.it> a partire **dalle ore 12.00 del 05 settembre 2011**, fino **alle ore 12.00 del 29 settembre 2011**.
2. Il modello di autocertificazione, generato a seguito di completa e corretta compilazione on-line di cui al comma precedente, dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo **bandoazione124@pec.rupar.puglia.it** a partire **dalle ore 12.00 del 05 settembre 2011**, fino **alle ore 12.00 del 29 settembre 2011**.
3. Nell'oggetto del messaggio di PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Istanza di candidatura al Bando Partenariati Regionali per l'Innovazione (PO FESR 2007-2013 Azione 1.2.4) - Codice Pratica xxxxxx - Denominazione dell'impresa copofila _____"**. Il codice pratica è assegnato dalla procedura telematica di inoltro della domanda.
4. Fa fede la **ricevuta di trasmissione, a mezzo PEC**, del modello di autocertificazione.

Art. 11**Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti**

1. Verificati i criteri di idoneità della candidatura riportati agli Art. 3 e Art. 6 del presente Bando, si procederà con la valutazione tecnica e di congruenza economica dei progetti, mediante attribuzione di un punteggio assegnato a ciascuna domanda di candidatura.
2. Per le valutazioni di congruità tecnico-economica dei progetti candidati, sia in fase di istruttoria che di monitoraggio tecnico-scientifico dei progetti realizzati, la Regione Puglia o l'Organismo Intermediario potrà avvalersi di esperti qualificati, esterni alla propria organizzazione.
3. Il punteggio sarà determinato con un meccanismo di premialità basato sui seguenti indici:

Sezione A. La proposta progettuale	Punteggio massimo	% max sul totale
<p>A1. Innovatività e rilevanza delle metodologie e delle soluzioni prospettate [0=assente, 5=bassa, 12.5=media, 20=medioalta, 25=alta] 25 = Alta = Metodologie e soluzioni molto innovative e di grande rilevanza tecnico-scientifica 20 = Medioalta = Metodologie e soluzioni tecnologiche abbastanza innovative e di sicuro interesse scientifico 12.5 = Media = Metodologie e soluzioni mediamente innovative e di interesse scientifico 5 = Bassa = Metodologie e soluzioni poco innovative prive di rilevanza scientifica 0 = Assente = Metodologie e soluzioni di nessuna innovatività e rilevanza scientifica</p>	massimo 25 punti	10%
<p>A2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi. [0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] 10 = Alta = Descrizione completa e molto chiara degli obiettivi delle modalità di verifica 7,5 = Medioalta = Descrizione completa e sufficientemente chiara degli obiettivi delle modalità di verifica 5 = Media = Descrizione sufficiente dei principali obiettivi delle relative modalità di verifica 2,5 = Bassa = Alcuni obiettivi o modalità di verifica non descritti in modo soddisfacente 0 = Assente = Gravi lacune nella descrizione di obiettivi e modalità di verifica</p>	massimo 10 punti	4%
<p>A3. Completezza (copertura degli argomenti) e corretto bilanciamento delle funzioni, attività e risorse previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto. [0=assente, 2.5=bassa, 7.5=media, 10=medioalta, 15=alta] 15 = Alta = Argomenti esaurientemente coperti -</p>	massimo 15 punti	6%

<p>Funzioni, attività e risorse correttamente bilanciate 10 = Medioalta = Argomenti ben descritti, ma copertura o bilanciamento funzioni-attività-risorse soddisfacenti ma parziali 7.5 = Media = Descrizione appena sufficiente degli argomenti o delle funzioni e delle attività 2.5 = Bassa = Qualche carenza nella descrizione delle funzioni o delle attività o della copertura delle risorse previste 0 = Assente = Manca descrizione di una o più funzioni o attività fondamentali o carenza di risorse specialistiche necessarie allo svolgimento delle attività</p>		
<p>A4. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la realizzazione delle attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, ecc.). [0=assente, 2.5=bassa, 7.5=media, 10=medioalta, 15=alta] 15 = Alta = Completa documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguati alla realizzazione delle attività e con una evidente complementarietà tecnica e funzionale tra i componenti del gruppo di lavoro; 10 = Medioalta = Completa documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, adeguati alla realizzazione delle attività ma con scarsa complementarietà tra i componenti del gruppo di lavoro; 7,5 = Media = Incompleta documentazione del modello organizzativo, delle risorse e delle infrastrutture, proprie e dei fornitori, ma sostanziale adeguatezza alla realizzazione delle attività; 2.5 = Bassa = Definita la organizzazione, ma adeguatezza e/o complementarietà scarsamente documentate; 0 = Assente = Manca del tutto evidenza della adeguatezza del modello organizzativo e della sua complementarietà nella realizzazione delle attività.</p>	<p>massimo 15 punti</p>	<p>Max 6%</p>
<p>A5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca rispetto al tema di ricerca proposto in candidatura. [0=assente, 2.5=bassa, 7.5=media, 10=medioalta, 15=alta] 15 = Alta = completa documentazione della produzione scientifica del gruppo di ricerca, coerente rispetto all'ambito di specializzazione della proposta</p>	<p>massimo 15 punti</p>	<p>6%</p>

<p>10 = Medioalta = produzione scientifica parzialmente documentata, attinente l'ambito tecnologico ma non tutta specializzata nel campo della proposta</p> <p>7.5 = Media= produzione scientifica parzialmente documentata, attinente l'ambito tecnologico ma in nessun caso specializzata nel campo della proposta</p> <p>2,5 = Bassa=produzione scientifica parzialmente documentata (documentata solo per alcune persone o solo per le organizzazioni)</p> <p>0 =assente= produzione scientifica insufficiente, o documentata in modo insufficiente.</p>		
<p>A6. Esperienza maturata dalle PMI appartenenti al Raggruppamento candidato, in materia di ricerca e sviluppo, in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi cinque anni. [0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta]</p> <p>10 = Alta = almeno 4 progetti di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni</p> <p>7,5 = Medioalta = N. 3 progetti di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni</p> <p>5= Media = N. 2 progetti di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni</p> <p>2.5 = Bassa = N. 1 progetto ricerca svolto in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni</p> <p>0 = Assente = nessun progetto di ricerca svolti in collaborazione con Università e/o Centri/Laboratori negli ultimi 5 anni</p>	<p>massimo 10 punti</p>	<p>4%</p>
<p>A7. Ricadute industriali del progetto e capacità dello stesso di accrescere la competitività e lo sviluppo dei soggetti del Raggruppamento (es.: effetti indotti sulla catena produttiva/distributiva e di vendita nonché nell'organizzazione interna dell'impresa) [0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta]</p> <p>10=Alta=Ricadute del progetto molto significative, ben identificate e quantizzate sia in termini di efficace miglioramento dei processi interni del soggetto candidato che di posizionamento competitivo di mercato.</p> <p>7.5=Medioalta= Ricadute del progetto abbastanza significative e ben identificate sia in termini di miglioramento dei processi interni del soggetto candidato che di posizionamento competitivo di mercato.</p> <p>5=Media= Ricadute del progetto potenziali sufficientemente identificate sia in termini di</p>	<p>massimo 10 punti</p>	<p>4%</p>

<p>miglioramento dei processi interni del soggetto candidato che di posizionamento competitivo di mercato.</p> <p>2.5=Bassa= Ricadute del progetto potenziali poco focalizzate e poco quantificate sia in termini di miglioramento dei processi interni del soggetto candidato che di posizionamento competitivo di mercato.</p> <p>0=Assente= Ricadute del progetto potenziali con gravi lacune nella identificazione e misurazione degli effetti sia interni che esterni alla organizzazione del soggetto candidato.</p>		
<p>A8. Innovazione Ecosostenibile</p> <p>A8a. Progetti di ricerca finalizzati a contribuire e migliorare la sostenibilità ambientale con particolare riguardo all'eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti [massimo 10 punti]</p> <p>Il punteggio attribuibile è dato dalla combinazione dei seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 punti = riduzione delle emissioni di CO2/polveri sottili/ sostanze acidificanti, ▪ 3 punti = riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e al loro recupero ▪ 2 punti = miglioramento dell' efficienza energetica ▪ 2 punti = riduzione dei consumi idrici, riuso dei reflui, tutela dei corpi idrici. <p>A8b. Progetti finalizzati allo sviluppo di tecnologie ambientali [massimo 15 punti]</p> <p>Il punteggio attribuibile è dato dalla combinazione dei seguenti punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 punti = <i>sviluppo di nuove tecnologie per la gestione dell'inquinamento</i>, sia di natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali) durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (<i>end of pipe</i>) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti; ▪ 5 punti = <i>sviluppo di nuove tecnologie per la creazione o l'innovazione di prodotti (o linee di prodotto) più puliti</i> che individuino nuove soluzioni a livello di caratteristiche di prodotto o di materiali (ad es.: riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materie prime rinnovabili) 	<p>massimo 25 punti</p>	<p>10%</p>

<ul style="list-style-type: none">▪ 5 punti = sviluppo di <i>nuove tecnologie per la messa punto di processi di produzione "più puliti"</i> basate sull'uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti.		
Punteggio Totale Sezione A	Massimo 125 punti	50%

Sezione B. Promozione dell'integrazione, sostenibilità e innovazione di filiera		
B1. Numero di PMI beneficiarie aderenti al raggruppamento i) 2 punti x impresa x Raggruppamenti composti da 2 fino a 4 imprese ii) 3 punti x impresa x Raggruppamenti composti da 5 a 7 imprese iii) 4 punti x impresa x Raggruppamenti composti da almeno 8 imprese, fino a un massimo di 40 punti	Massimo 40 punti	16%
B2. Raggruppamenti che concorrano alla chiusura del ciclo dei rifiuti I punteggi al punto B1 verranno incrementati del 10%, fino ad un massimo di 4 punti se sono presenti imprese che: recuperano/trasformano rifiuti da raccolta differenziata o raccolta di rifiuti speciali, o aziende produttrici che utilizzano materie prime secondarie nei propri cicli produttivi.	Massimo 4 punti	1,6%
B3. Reti di Laboratori regionali di ricerca e/o Centri di Competenza regionali coinvolti nel progetto. 1 punto x Rete di Laboratori o Centro di Competenza presenti in Puglia e coinvolti nel progetto come beneficiari o fornitori di ricerca e/o servizi fino a un massimo di 6 punti	Massimo 6 punti	2,4%
Punteggio Totale Sezione B	Massimo 50 punti	20%
Sezione C. Sostegno alle politiche giovanili, ambientali, sociali e delle pari opportunità		
C1. Numero di giovani ricercatori (età alla data di candidatura inferiore ai 35 anni), coinvolti nel progetto, da assumere a tempo determinato, indeterminato o impegnati con contratti a progetto, da uno dei soggetti beneficiari (sia Organismi di Ricerca che PMI) aderenti al Raggruppamento candidato, successivamente alla data di candidatura per un periodo pari almeno alla durata del progetto. In caso di impegno a tempo parziale si calcolerà l'aliquota percentuale equivalente.	3.5 punti x ricercatore fino a un massimo di 35 punti	14%
C2. Numero di giovani ricercatori di cui al punto C1, con incarichi già ricoperti negli ultimi 3 anni in progetti di ricerca finanziati dalla Regione Puglia.	1 punto x ricercatore fino a un massimo di 15 punti	6%

C3. Certificazione ambientale Possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientale certificati: <div style="text-align: right;"> ISO 14001 EMAS II </div>	2 punti x beneficiario 2.5 punti x beneficiario fino a un massimo di 10 punti	4%
C4. Certificazione etica Possesso alla data di candidatura della certificazione etica SA8000	2.5 punti x beneficiario fino ad un massimo di 10 punti	4%
C5. Numero di imprese femminili (ai sensi della Legge 215/92) appartenenti all'ATS alla data di candidatura	1 punto x beneficiario fino a ad un massimo di 5 punti	2%
Punteggio Totale Sezione C	Massimo 75 punti	Max 30%
Punteggio Totale (Sezioni A+B+C)	Massimo 250 punti	

4. Il **punteggio minimo** di ammissibilità al finanziamento è di **75 punti** per la **Sezione A – La Proposta Progettuale** (60% della sezione), della precedente tabella.
5. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la Regione Puglia può effettuare richiesta formale al soggetto candidato che è tenuta a fornirle entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
6. Completata l'istruttoria di valutazione si definiranno **2 (due) graduatorie** delle candidature pervenute distinte per **Linea di finanziamento** indicate all'art. 5.
7. La Regione Puglia, attraverso determina dirigenziale, approva la graduatoria di merito provvisoria dei progetti dichiarati idonei in base alle risultanze dell'Istruttoria di Valutazione e con la riserva finanziaria fissata al comma 3 dell'Art.5 (coerenza con i Distretti Produttivi Regionali Pugliesi), dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) e comunicazione a tutti i soggetti candidati. Nei successivi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, sarà possibile inoltrare, da parte delle imprese interessate, ricorso gerarchico alla Regione Puglia, secondo le specifiche che verranno indicate nell'atto dirigenziale relativo alla "graduatorie di merito provvisoria".
8. Ciascuna delle due graduatorie per linea di finanziamento si fermerà all'ultima posizione utile ad esaurire la disponibilità di risorse previste dal Bando, tenuto anche conto della possibilità di riutilizzo delle economie di una delle due linee di finanziamento, stabilito al comma 2 dell'Art.5 e della riserva finanziaria stabilita

dal comma 3 dell'Art. 5. Nel caso di candidature che si trovino a parità di punteggio nell'ultima posizione utile in graduatoria, queste non saranno ammesse a finanziamento nel caso in cui la disponibilità di risorse non copra l'ammontare complessivo necessario a soddisfare il fabbisogno finanziario richiesto dal totale dei costi valutati ammissibili per le singole candidature.

9. A valle delle risultanze dell'Istruttoria di valutazione dei ricorsi gerarchici svolta dalla Regione Puglia, si provvederà alla formulazione delle "**graduatorie di merito definitive**", dandone pubblicazione sul BURP e comunicazione a tutti i soggetti candidati.
10. In ottemperanza a quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ad ogni progetto ammesso a finanziamento sarà assegnato dal CIPE il codice CUP (Codice Unico di Progetto).

Art. 12 **Modalità di erogazione**

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Ricerca e Competitività:
 - a. in **un'unica soluzione**, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi definiti e messi a disposizione dalla Regione;
 - b. in **due soluzioni** comprendenti:
 - i. erogazione di un anticipo di **una quota fino al 50% del contributo concesso**, a seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di **fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a favore della Regione Puglia e per un importo pari all'importo della quota del contributo richiesta;
 - ii. erogazione della **rimanente quota del contributo concesso**, a titolo di saldo del contributo stesso, a ultimazione dell'intervento e a seguito di presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi.
2. In **caso di raggruppamenti costituiti con forma di A.T.S. e Contratti di rete**, il contributo potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:
 - i. **Liquidazione unica**, versata interamente al capofila del Raggruppamento beneficiario che è tenuto poi a versare ai soggetti co-proponenti la propria quota parte spettante del contributo regionale. In questo caso l'eventuale fidejussione necessaria per l'erogazione della quota di anticipazione, prevista al precedente comma, dovrà essere presentata esclusivamente dalla capofila del raggruppamento;
 - ii. **Liquidazioni pro-quota**, versati direttamente ai singoli co-proponenti del Raggruppamento beneficiario in quote proporzionali alla propria quota di partecipazione alla spese del progetto ammesso a beneficio; in questo caso l'eventuale fidejussione necessaria per l'erogazione della quota di anticipazione, prevista al precedente comma 1, dovrà essere presentata

dai singoli beneficiari co-proponenti per un importo almeno pari alla quota di propria pertinenza. Gli Organismi di Ricerca Pubblici non sono tenuti alla presentazione di garanzia fidejussoria. Al soggetto capofila spetta comunque il coordinamento tecnico-amministrativo del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con la Regione Puglia per ogni adempimento burocratico-amministrativo, fermo restando il rapporto contrattuale in essere tra la Regione e ciascun co-proponente.

3. In caso di A.T.S e contratti di rete le modalità di erogazione del contributo dovranno essere stabilite in sede di candidatura e dovranno essere espressamente previste nell'atto costitutivo o nella dichiarazione di impegno.
4. In caso di **consorzio**, il contributo sarà liquidato interamente al consorzio stesso; quest'ultimo dovrà poi versare ai soggetti beneficiari aderenti al consorzio la parte spettante del contributo regionale, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione del progetto stesso.
5. L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della Regione Puglia delle relative risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

Art. 13 **Modifiche e variazioni**

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione nei parametri di ammissibilità, negli obiettivi, nelle attività e risultati attesi, né nella destinazione degli investimenti, pena la revoca del contributo.
2. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto beneficiario dell'aiuto, i soggetti fornitori di beni e servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo all'Organismo Intermediario.
3. Non sono ammissibili variazioni che comportino diminuzioni del punteggio assegnato in fase di valutazione oltre il **10% (dieci per cento)**, nel qual caso il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al Bando.
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti aderenti al Raggruppamento venga meno, è possibile redistribuire gli investimenti previsti tra gli altri soggetti del Raggruppamento nei limiti del **30% (trenta per cento) massimo dei costi totali ammessi a finanziamento**, comunque rispettando i criteri minimi di ammissibilità previsti dal bando e quanto previsto nel precedente comma 3.
5. Sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione Puglia, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista.
6. Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel **limite massimo del 10% delle spese totali valutate ammissibili**, dovranno essere formalmente autorizzate dalla **Regione Puglia**.

Art. 14**Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese**

1. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva.
2. Entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione, il capofila beneficiario dovrà comunicare alla Regione Puglia, a mezzo PEC, l'accettazione del beneficio e l'avvenuto inizio delle attività, allegando la documentazione di avvio attività predisposta dalla Regione, inclusiva dei contratti (o precontratti/accordi in fase di contrattualizzazione) dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti agli interventi ammessi a contribuzione, pena la revoca del beneficio.
3. Entro il termine di **12 (dodici) mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione, il Raggruppamento ammesso a finanziamento dovrà presentare, a mezzo PEC, pena la revoca del beneficio, uno **stato d'avanzamento tecnico e finanziario** (SAL Intermedio) della spesa, pari ad almeno il **50% (cinquanta per cento) del totale** del progetto ammesso a finanziamento, attraverso apposita modulistica.
4. Entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di conclusione del progetto il capofila beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo intermedio, a mezzo PEC, pena la revoca del beneficio, la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, allegando la **rendicontazione finanziaria** e la **rendicontazione tecnica**.
5. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini contro firmati, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
4. **Rendicontazione finanziaria.** Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli predisposti dalla Regione Puglia che saranno resi disponibili ai beneficiari attraverso il portale regionale <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.
5. La documentazione richiesta per la Rendicontazione finanziaria sarà costituita da:
 - a. **Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**, a firma dei legali rappresentanti di tutti i soggetti del raggruppamento partecipanti al progetto e beneficiari del contributo regionale, corredate della copia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità di ogni sottoscrittore, contenenti i rendiconti analitici dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in relazione a ciascuna voce di spesa, e attestanti che:
 - l'impresa/ente mantiene i requisiti e rispetta le condizioni previste dal bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - l'impresa/ente si trova nella situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - l'impresa/ente è attivo e non è sottoposto a procedura di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
 - per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel medesimo rendiconto analitico, che comprende l'elenco delle fatture pagate con l'indicazione, per ogni fattura, del numero e della data di emissione, della descrizione della spesa, della ragione

- sociale del fornitore, dell'importo IVA esclusa, dell'importo imputato al progetto, della data e della modalità di pagamento da parte del beneficiario;
- le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici classificati come "aiuti";
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;
 - l'impresa/ente si impegna a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente bando;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da altri organismi pubblici o soggetti intermediari, nei tre anni successivi alla chiusura del PO FESR, fissato al 2017, e quindi almeno fino al 31/12/2020;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.
- b. **Copia semplice dei contratti** stipulati con i fornitori di beni, di servizi e di consulenza.
- c. **Copia semplice delle fatture** o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei rendiconti analitici "debitamente quietanzati";
- d. Per ogni fornitura di ricerca a contratto o di consulenza esterna, dovrà essere inoltre allegata apposita **relazione tecnica**, predisposta dallo stesso soggetto fornitore, indicante obiettivi, modalità, contenuto delle attività e risultati raggiunti.
- e. **Dichiarazione liberatoria** del fornitore di beni o servizi per ogni spesa rendicontata.
- f. **Richiesta di erogazione del contributo**, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o della PMI mandataria dell'A.T.S., con la quale si richiede l'erogazione del contributo concesso.
- g. Per tutte le imprese del raggruppamento, inclusi gli Organismo di ricerca privati, partecipante al progetto (sia in caso di A.T.S. che in caso di consorzio), **Certificato di iscrizione al registro delle imprese** presso la CCIAA rilasciato in data non anteriore a sei mesi. E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio.
- h. **In caso di A.T.S.**, le fatture devono essere emesse a carico delle mandanti aderenti all'A.T.S. stessa.
- i. **In caso di consorzi**, le fatture devono essere emesse a carico del consorzio e/o dei soggetti beneficiari aderenti al consorzio e partecipanti al progetto in qualità di beneficiari del contributo.
- j. **Modalità di pagamento:** sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dai soggetti del Raggruppamento tramite bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile o circolare, RI.BA., carta di credito aziendale. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

- k. **Modalità di quietanza:** le modalità di quietanza devono consistere in una copia della ricevuta bancaria o dell'assegno con relativo estratto conto bancario che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dalla banca; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti del Raggruppamento; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dai soggetti del Raggruppamento.
6. **Rendicontazione tecnica.** La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata **relazione tecnica**, secondo apposito schema, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o della PMI mandataria dell'A.T.S., che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione delle finalità delle stesse rispetto alle attività svolte.
7. Il contributo definitivo concesso, a conclusione delle attività progettuali, verrà erogato al capofila beneficiario dalla Regione Puglia, in base alla spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e successivamente valutata ammissibile. Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, la Regione provvederà a una proporzionale riduzione dell'ammontare del contributo da erogare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Una spesa finale sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile superiore all'importo originariamente ammesso, non comporterà aumento del contributo da erogare.
8. **Non sono ammessi:**
- (in caso di progetto presentato da A.T.S.) la "fatturazione incrociata" tra le imprese aderenti all'A.T.S.
 - (in caso di progetto presentato da consorzio/società consortile) la "fatturazione incrociata" tra il consorzio e le imprese aderenti al consorzio e partecipanti al progetto;
 - i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - le spese relative a contributi "in natura";
 - qualsiasi forma di autofatturazione.
9. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte di uno o più soggetti beneficiari componenti il Raggruppamento ammesso all'agevolazione, lo stesso decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento del progetto immediatamente successivo in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti delle esigenze della Regione Puglia collegate all'attuazione del P.O. 2007-2013 FESR, nonché delle risorse ancora disponibili.

Art. 15
Monitoraggio e Controllo

1. E' facoltà della Regione Puglia e dell'Organismo Intermedio richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti, sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del PO FESR, fissato al 2017, e quindi almeno fino al 31/12/2020.
2. La Regione Puglia, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualsiasi momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. Tutti i beneficiari del Raggruppamento hanno l'obbligo di rendere disponibili, a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni o servizi.
4. I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione Puglia, anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Art.16
Cumulo e revoche

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI", a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.
2. Sono previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove erogato, del contributo nel caso in cui:
 - a. i beneficiari, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. non venga rispettato l'obbligo di conservare e rendere disponibili per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione finanziata fino alla data prevista all'art.14 del presente bando;
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - d. il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal bando;
 - e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso o dalla destinazione previsti, prima di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione del progetto;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. non venga rispettato il divieto del finanziamento "plurimo" delle attività ammesse a contribuzione;

- h. non vengano rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal bando;
 - i. non venga rispettato il vincolo di destinazione degli investimenti oggetto del beneficio.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti alla Regione Puglia, maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 (cinque) punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di erogazione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 17

Informazione Pubblicità

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, il presente bando verrà diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia www.regione.puglia.it, www.sistema.puglia.it e <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.
2. I soggetti beneficiari dovranno, ai sensi del Reg. CE 1828/2006:
 - a. apporre nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione la dicitura "Intervento cofinanziato dall'U.E. – FESR P.O. Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Linea 1.2 Azione 1.2.4 - Bando Aiuti a Sostegno dei Partenariati Regionali per l'Innovazione -Investiamo nel vostro futuro", e riprodurre gli emblemi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Puglia, secondo le modalità riportate nel Reg. CE 1828/2006.
 - b. dare visibilità al cofinanziamento pubblico del progetto con una targa da affiggere in luoghi accessibili al pubblico, riportante la dicitura e gli emblemi di cui al precedente comma "a".

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività.
2. I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
3. Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso

conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

4. Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente bando, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali www.regione.puglia.it, www.sistema.puglia.it e <http://pianolavoro.regione.puglia.it>.
5. I soggetti beneficiari dell'aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all'inserimento dei propri dati nell'*Elenco dei Beneficiari* previsto ai sensi del Reg.CE 1828/2006.

Art. 19 **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Bando è:
dr.ssa Maria Vittoria DI Ceglie
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Ricerca e Competitività
Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
2. Per informazioni e chiarimenti concernenti il presente bando consultare il portale <http://pianolavoro.regione.puglia.it> alla sezione Partenariati Regionali per l'Innovazione – Richiedi Info su Bando.

ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'impresa finanziata deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle differenti tipologie di attività e, in particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi, per la rilevazione dei costi di Ricerca Industriale, commesse diverse da quelle destinate alla rilevazione dei costi di Sviluppo Sperimentale.

1. Personale dipendente

Questa voce comprenderà il **personale dipendente** impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione del progetto (attività di "project management"), ai sensi dell'Art. 7 commi a) e b) del presente Bando, con esclusione delle attività di "**funzionalità organizzativa**" (personale amministrativo, di segreteria, ecc.) rientranti nelle spese generali.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario, convenzionalmente, le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Al fine di una corretta programmazione dei costi si deve tener conto che in **fase di rendicontazione del progetto**, si dovrà produrre per il personale dipendente utilizzato:

- Libro Unico, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le presenze in azienda
- Cedolini paga per la determinazione del costo orario
- Documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni (ricevuta di avvenuto bonifico, fotocopia di assegno non trasferibile con evidenza dell'addebito su estratto conto bancario) e del versamento di ritenute e contributi (modelli DM10/F24 con quietanze di versamento).

2. Personale non dipendente

Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i., impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto precedente, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario localizzate in Puglia.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del beneficiario. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto.

In fase di **rendicontazione del progetto**, si dovrà produrre oltre alla documentazione indicata al precedente punto 1. per il personale dipendente, copia del contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione.

3. Strumentazione ed Attrezzature

In questa voce verranno incluse le **quote di ammortamento fiscale** inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, acquistate da terzi, **da calcolarsi per la durata del progetto**, come rilevabili dal libro cespiti dell'impresa. In tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).

I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui si svolge il progetto.

Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all'acquisto di arredi o di allestimento degli ambienti di lavoro.

Le attrezzature e le strumentazioni già esistenti alla data di avvio del progetto, non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento.

4. Ricerca "a contratto" acquisita da Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati (iscritti ad albo MUR)

In questa voce vanno riportati i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, iscritti all'Albo dei Laboratori del MUR, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati. La scelta del soggetto terzo dovrà essere giustificata nel merito e nelle modalità di selezione adottate.

Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.

5. Sviluppo e registrazione di brevetti

In questa voce verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale tra cui quelli di seguito riportati:

- a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la

trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

6. Consulenze specialistiche

In questa voce rientrano i costi per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca/sviluppo, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IV quali, ad esempio:

- Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati
- Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato, ecc.);
- Tecnici specialistici titolari di Partita IVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:

Nell'ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il costo dei Servizi di Consulenza Specialistica o di altri servizi equivalenti, sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate. Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime riportate nella tabella seguente, definite per profilo di esperienza maturata da parte del singolo consulente o dipendente impegnato nell'erogazione del servizio:

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	500,00 EURO
II	10 - 15 ANNI	450,00 EURO
III	5 - 10 ANNI	300,00 EURO
IV	2-5 ANNI	200,00 EURO

ALLEGATO 2

CLAUSOLA SOCIALE

E' condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti del beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia allorché la violazione della clausola che precede (clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate secondo quanto previsto dal bando.